



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 298

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Consigliera Ostanel

FAVORIRE INIZIATIVE DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 settembre 2024.

FAVORIRE INIZIATIVE DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Relazione:

L'amministrazione condivisa è ormai patrimonio di tante amministrazioni locali in Veneto e non solo.

Secondo il rapporto di Labsus¹, al 30 settembre 2021 erano 252 i comuni in Italia che avevano approvato un Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni, a conferma di come questo stia diventando uno strumento amministrativo sempre più diffuso e adeguato alle crescenti esperienze ed iniziative di attivazione delle comunità locali, siano esse formate da gruppi informali di cittadini, da associazioni od enti del terzo settore.

Nella maggior parte dei casi, l'attuazione del regolamento si traduce nella sigla di Patti di Collaborazione, cioè l'accordo attraverso il quale uno o più cittadini attivi e un soggetto pubblico definiscono i termini della collaborazione per la cura di beni comuni materiali e immateriali. In particolare, il Patto individua il bene comune, gli obiettivi del Patto, l'interesse generale da tutelare, le capacità, le competenze, le risorse dei sottoscrittori (quindi anche dei soggetti pubblici), la durata del Patto e le responsabilità (definizione di Labsus).

Quello dei Patti non è l'unico strumento che può essere attuato.

L'amministrazione condivisa viene realizzata sempre di più attraverso forme di co-progettazione, come sancito dalla sentenza della Corte costituzionale 131/2020 e come poi disciplinato all'interno del codice dei contratti pubblici e del terzo settore.

In Veneto esiste una cultura diffusa all'amministrazione condivisa data da una forte presenza del volontariato e dall'importanza storica delle attività del terzo settore nell'attivare servizi per la rigenerazione e cura dei beni comuni urbani.

Diversi sono i Comuni che si sono dotati di un Regolamento per l'Amministrazione condivisa dei beni comuni, come Padova, Venezia, Verona, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, Vicenza, Treviso.

La sola Verona, in una specifica pagina del proprio sito, ha pubblicato quasi un centinaio di patti di collaborazione (sussidiarietà) siglati con associazioni o cittadini negli anni.

Accanto a questo fenomeno, anche grazie a strumenti come il riuso temporaneo, spazi dismessi di proprietà pubblica o privata in Veneto possono essere dati in gestione a soggetti che li riattivano, siglando specifiche convenzioni, con finalità di pubblico interesse.

Sempre nell'alveo delle esperienze di partecipazione ed amministrazione condivisa rientrano alcuni degli esempi di gestione dei beni confiscati alla mafia. In Veneto, in particolare, si contano 287 beni confiscati e in gestione all'Agenzia nazionale e 129 beni confiscati in gestione agli enti locali. Le esperienze però di riutilizzo di questi beni a fini sociali sono solo 13.

Considerando quindi l'importanza che sta assumendo il fenomeno dell'amministrazione condivisa, si ritiene che anche la Regione del Veneto debba intervenire a sostegno di queste pratiche, in coerenza con il proprio statuto che

¹ Rapporto 2021 sull'amministrazione condivisa dei beni comuni - https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2022/03/LABSUS_Rapporto-2022_LOW.pdf

all'art. 5 ribadisce il sostegno alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità.

Il presente progetto di legge mira quindi a definire un ruolo della Regione del Veneto a supporto dei Comuni e, in generale, delle iniziative di amministrazione condivisa promossi da attori del terzo settore e dalla cittadinanza attiva.

In particolare, l'articolo 1 descrive i principi su cui si incardina e ispira il dispositivo.

L'articolo 2 definisce gli obiettivi del dispositivo, che guardano alla promozione delle iniziative di partecipazione dei cittadini nonché allo sviluppo di esperienze di amministrazione condivisa su tutto il territorio regionale.

L'articolo 3 riporta i Principi che sottendono a tale norma e l'articolo 4 le definizioni utili alla piena comprensione ed interpretazione della norma.

L'articolo 5 definisce gli ambiti attraverso cui si sostanzia il ruolo della Regione, che riguardano la raccolta e catalogazione delle esperienze, la diffusione della conoscenza degli strumenti di partecipazione, la valorizzazione delle esperienze più virtuose e il sostegno a progetti di amministrazione condivisa sui territori.

L'articolo 6 istituisce il tavolo Tecnico dell'Amministrazione Condivisa e ne stabilisce composizione e compiti mentre l'articolo 7 stabilisce il Portale Regionale per l'Amministrazione Condivisa nel quale vengono raccolti tutti i regolamenti ed i progetti di amministrazione condivisa attivi sul territorio del Veneto.

Infine, l'articolo 8 individua le forme di sostegno ai progetti di Amministrazione Condivisa, in particolare stabilisce che annualmente viene pubblicato un avviso pubblico al fine di individuare le progettualità da sostenere., e l'articolo 9 riguarda le disposizioni finanziarie.

FAVORIRE INIZIATIVE DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. Lo Stato Italiano riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini come strumento e possibilità di gestione dei beni pubblici e delle funzioni pubbliche, come riconosciuto nella Legge n. 168/2017 per quanto concerne i Domini Collettivi e i Beni Collettivi e in generale favorisce la partecipazione popolare come definito dal d.lgs. n. 267/2000, agli articoli 8 e 3 comma 5, in cui prevede che "I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

2. Le politiche regionali sono improntate alla collaborazione civica tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività d'interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dell'articolo 16, comma 6, dello Statuto e dell'articolo 55 del d.lgs. n. 117/2017, (Codice del Terzo settore) e in linea con i contenuti della legge regionale n. 14/2017 art. 4 punto b) e art. 3 punto d).

3. La Regione Veneto, come riconosciuto dall'art. 5 dello Statuto, promuove la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati nonché di altri soggetti pubblici e privati mediante l'inclusione di tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione, secondo le disposizioni dello Statuto stesso, nella elaborazione delle politiche e delle decisioni pubbliche e sostiene forme diffuse di partecipazione delle collettività locali.

4. La Regione Veneto promuove programmi di rigenerazione urbana sostenibile finalizzati all'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, alla qualità degli spazi pubblici, alla compresenza e all'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità, in linea con i contenuti della legge regionale n. 14/2017, articoli 7 e 8.

5. La Regione Veneto promuove iniziative di rigenerazione a base culturale del territorio con l'obiettivo di attivare processi in ambito creativo e sociale con la partecipazione attiva di tutte le componenti di una comunità locale, dall'amministrazione comunale ai cittadini, dalle associazioni agli enti come indicato nel Programma Triennale della Cultura.

Art. 2 - Obiettivi.

1. La presente legge si pone le seguenti finalità:

- a) promuovere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e di valutazione di politiche e servizi pubblici;
- b) contribuire ad una maggiore coesione sociale, attraverso la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società, promuovendo la parità di genere, il coinvolgimento delle persone giovani, favorendo l'inclusione delle persone con disabilità e l'emersione degli interessi sottorappresentati;

- c) riconoscere, promuovere e sostenere l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale;
- d) attivare modalità operative condivise tra la pubblica amministrazione e i soggetti che prendono parte ai percorsi di partecipazione, per ridurre possibili ostacoli, ritardi e conflitti;
- e) sostenere l'impegno delle persone nella cura dei beni pubblici, in particolare dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile, affinché la riqualificazione degli immobili possa generare spazi culturalmente attrattivi;
- f) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze di partecipazione sia nei diversi settori di competenza regionale sia come raccolta delle esperienze locali, offrendo un perimetro regolamentare omogeneo dentro cui gli enti locali possano muoversi per realizzare la democrazia partecipativa nei loro territori;
- g) la presente legge rispetta l'autonomia degli enti locali nella gestione dei beni comuni prevedendo che essi, nell'ambito della propria autonomia, possano adottare regolamenti sulla gestione dei beni comuni in conformità ai principi della legge.

Art. 3 - Principi.

1. La collaborazione tra cittadine/i attive/i e amministrazione pubbliche (di seguito Amministrazione) si ispira ai seguenti principi:

- a) sussidiarietà orizzontale: il principio costituzionale che si realizza nella collaborazione tra cittadine/i attivi e amministrazioni pubbliche attraverso i Patti di collaborazione al fine di valorizzare capacità e competenze della cittadinanza in attività di interesse generale di cura, rigenerazione o gestione dei beni comuni;
- b) fiducia reciproca: i rapporti tra cittadine/i attivi/e amministrazioni pubbliche si ispirano alla reciproca fiducia e ai principi di lealtà, correttezza e buona fede; sono orientati all'esclusivo perseguimento di finalità di interesse generale, ferme restando le competenze dell'Amministrazione in materia di vigilanza e controllo;
- c) pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima trasparenza sul processo che porta alla definizione dei Patti di collaborazione rendendone pubbliche tutte le fasi: informazione sulle opportunità di collaborazione, proposte pervenute, valutazioni e decisioni assunte, monitoraggio dei risultati, attività di vigilanza e controllo;
- d) responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità propria e delle/dei cittadine/i come elemento fondamentale dei Patti di collaborazione e come presupposto necessario per la produzione di risultati utili e misurabili;
- e) inclusività e apertura: l'amministrazione condivisa deve prevedere la possibilità che, in qualsiasi momento, altre/i cittadine/i interessati possano aderire e dare il proprio contributo e devono incentivare l'inclusione sociale e interculturale, le pari opportunità, la partecipazione delle/dei cittadine/i di minor età;
- f) sostenibilità: l'Amministrazione, nel valutare una proposta di collaborazione, deve verificare che non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e non preveda oneri superiori alla redditività civica attesa;
- g) prossimità e territorialità: l'Amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di Patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.

- h) creatività urbana: l'amministrazione promuove la creatività, la formazione e la sperimentazione artistica, in particolare quella giovanile e dei linguaggi dell'arte contemporanea, come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio e per la coesione sociale;
- i) le attività di cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni, svolte in attuazione della presente legge, non sostituiscono in alcun modo le attività di lavoro e la professionalità delle persone che operano nei settori tradizionali e rispettano le norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 4 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) beni comuni: i beni, materiali e immateriali, funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti, e al benessere individuale e collettivo nonché alla tutela dei diritti delle generazioni future e degli ecosistemi. Per garantirne la fruizione collettiva e condividere la responsabilità della cura, della rigenerazione e della gestione in forma condivisa, le amministrazioni pubbliche e la cittadinanza si attivano, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, coordinando le azioni amministrative con la disciplina degli Usi civici, gli Standard urbanistici previsti dai piani urbanistici comunali e il Piano paesaggistico regionale.
- b) rigenerazione: interventi, anche definiti tramite forme di collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini, volti al recupero dei beni urbani, con caratteri di inclusività, di impatto sociale e di sostenibilità anche economica.
- c) innovazione sociale: un tipo di innovazione che è esplicitamente indirizzata al bene sociale e pubblico. È un'innovazione guidata dalla volontà di dare risposta a quei bisogni sociali che rischiano di essere trascurati dalle tradizionali forme di intervento privato o che sono spesso inadeguatamente affrontati o non risolti dai servizi organizzati dallo Stato. L'innovazione sociale può concretizzarsi all'interno o all'esterno dei servizi pubblici, ma non si sostituisce al ruolo pubblico dello Stato.
- d) comunità di riferimento: tutte le persone singole, associate o comunque riunite in formazioni sociali, anche informali, che si attivano insieme concordando delle regole per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di un bene.
- e) uso civico: diritti reali di godimento di natura collettiva su beni mobili e immobili, con il fine di assicurare un'utilità ai membri di una comunità di riferimento
- f) attività d'interesse generale: le attività svolte senza scopo di lucro aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e definite come tali ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche. Tali attività sono valutate e misurate secondo criteri predeterminati da soggetti attivi e amministrazione tenendo conto almeno dei concetti di efficienza e di efficacia e del valore pubblico, sociale, culturale, ambientale, estetico ed economico prodotto.
- g) cittadini/e attivi/e: tutti i soggetti, comprese le persone minori, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali o di natura imprenditoriale a carattere sociale e di mutualità e senza scopo di lucro che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano, anche per periodi di tempo limitati, per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni

comuni in forma condivisa, anche con capacità organizzativa e di mobilitazione di risorse umane, tecniche e finanziarie;

h) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente alle/ai cittadini e amministrazioni pubbliche di operare insieme in attività di interesse generale;

i) patto di collaborazione: accordo attraverso il quale una/o o più cittadine/i attive/i e un soggetto pubblico definiscono i termini della collaborazione per la cura di beni comuni materiali e immateriali, organizzando, in maniera cooperativa e senza fine di lucro, gli interessi relativi alle utilità generate dal bene comune. In particolare, il Patto individua il bene comune, gli obiettivi, l'interesse generale da tutelare, le capacità, le competenze, le risorse dei sottoscrittori (quindi anche dei soggetti pubblici), la durata e le responsabilità.

j) co-progettazione: accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

Art. 5 -Sostegno e diffusione.

1. La Regione Veneto sostiene le amministrazioni pubbliche, in particolare i comuni della regione, e i cittadini/e attivi/e nella definizione di interventi di amministrazione condivisa secondo i principi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa, con le seguenti azioni:

a) raccoglie, anche in collaborazione con enti di ricerca o realtà senza scopo di lucro, le esperienze di amministrazione condivisa già realizzate nei comuni del Veneto al fine di catalogare le esperienze realizzate;

b) promuove la diffusione della conoscenza dei diversi strumenti di amministrazione condivisa, volti a diffondere la cultura della collaborazione civica, tra le amministrazioni pubbliche e gli Enti del Terzo Settore del territorio anche attraverso percorsi formativi al fine di favorire la qualificazione professionale degli operatori del territorio;

c) valorizza le migliori esperienze di amministrazione condivisa, promuovendone la conoscenza e la diffusione;

d) prevede disposizioni per l'attribuzione di forme di sostegno, anche economico, nell'ambito di esperienze di amministrazione condivisa;

e) programma una campagna di comunicazione per informare e sensibilizzare la cittadinanza in merito all'oggetto della presente legge, attraverso gli strumenti a sua disposizione tra cui il Tavolo Tecnico per l'Amministrazione Condivisa e il Portale Veneto per l'Amministrazione Condivisa, di cui all'articolo 8.

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo gli enti locali trasmettono all'amministrazione regionale gli atti adottati o stipulati inerenti alle forme di amministrazione condivisa (patti di collaborazione, usi civici, forme di co-progettazione, ecc.). Gli enti regionali e gli enti locali diffondono le informazioni sui contenuti della presente legge e sui patti di collaborazione stipulati e mettono a disposizione la relativa documentazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet, nonché tramite ogni altra idonea forma di comunicazione istituzionale.

Art. 6 - Tavolo Tecnico per l'Amministrazione Condivisa.

1. È costituito il Tavolo Tecnico per l'Amministrazione condivisa, nominato dalla Giunta Regionale per la durata della legislatura. Il Tavolo Tecnico è composto da:

- a) direttore/direttrice della Direzione competente in materia di cultura o persona delegata;
- b) direttore/direttrice della Direzione competente in materia di bilancio e gestione del patrimonio o persona delegata;
- c) due rappresentanti di ANCI Veneto designati tra amministratori e amministratrici locali dei comuni che abbiano già adottato specifici regolamenti per l'amministrazione condivisa;
- d) due consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale su indicazione della competente commissione consiliare, di cui un'espressione della minoranza consiliare;

2. Il Tavolo Tecnico ha il compito di definire i criteri di selezione dell'Avviso pubblico annuale di cui all'articolo 8 e valuta le proposte presentate dai soggetti ammissibili al fine dell'inserimento nel Portale Veneto per l'Amministrazione Condivisa e dei finanziamenti alle iniziative di Amministrazione Condivisa di cui all'articolo 8.

3. Il Tavolo Tecnico, con cadenza annuale, trasmette alla Giunta e alla commissione consiliare competente una relazione sui progetti e le iniziative acquisite tramite l'Avviso pubblico di selezione ed inserite nel Portale Veneto per l'Amministrazione Condivisa.

Art. 7 - Portale Veneto per l'Amministrazione Condivisa e Forum dell'Amministrazione Condivisa.

1. Al fine di diffondere sul territorio Veneto la conoscenza degli strumenti di collaborazione e partecipazione e rafforzare le competenze dei territori, viene istituito il "Portale Veneto per l'amministrazione condivisa" all'interno di una sezione esistente del sito istituzionale regionale.

2. Il Portale Veneto per l'Amministrazione Condivisa raccoglie:

- a) un elenco delle esperienze di amministrazione condivisa elencando i diversi strumenti utilizzati, la natura del bene, la progettualità in atto, i soggetti coinvolti
- b) rapporti periodici sulla gestione dei beni comuni, ai quali contribuiscono le comunità di soggetti attivi, nonché realizzazione di scambi di esperienze con altre amministrazioni, anche estere, che abbiano adottato regolamenti analoghi;

3. Annualmente la Regione del Veneto, attraverso il Tavolo per l'Amministrazione condivisa, organizza il "Forum dell'Amministrazione Condivisa" come occasione di scambio di buone pratiche e formazione dedicato ad amministratori e amministratrici, personale delle amministrazioni pubbliche, Enti del terzo settore e con uno spazio dedicato alla cittadinanza non organizzata.

Art. 8 - Avviso Pubblico, contributi regionali, vantaggi economici e altre forme di sostegno nell'ambito delle iniziative di attivismo civico.

1. Con cadenza annuale la Regione concede contributi alle iniziative di amministrazione condivisa a seguito della pubblicazione di un apposito avviso.

2. La Giunta regionale, su segnalazione del Tavolo Tecnico per l'Amministrazione Condivisa, annualmente, previo parere della commissione consiliare competente, individua gli ambiti e le tipologie di iniziative rispetto ai

quali i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo possono presentare le domande di contributo corredate di apposito progetto. Con le stesse modalità la Giunta stabilisce altresì i criteri e le modalità di riparto dei contributi e loro rendicontazione.

3. Al fine della promozione e del sostegno dell'Amministrazione condivisa, la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle loro competenze, possono prevedere sostegni quali contributi economici, concessioni, esenzioni o agevolazioni tributarie.

Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati per l'esercizio 2024 in euro 250.000 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi Istituzionali generali e di gestione", Programma 09 "Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali", Titolo I "Spese correnti", del bilancio di previsione 2024-2026, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026".

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione.	3
Art. 2 - Obiettivi.....	3
Art. 3 - Principi.	4
Art. 4 - Definizioni.....	5
Art. 5 -Sostegno e diffusione.	6
Art. 6 - Tavolo Tecnico per l'Amministrazione Condivisa.	7
Art. 7 - Portale Veneto per l'Amministrazione Condivisa e Forum dell'Amministrazione Condivisa.	7
Art. 8 - Avviso Pubblico, contributi regionali, vantaggi economici e altre forme di sostegno nell'ambito delle iniziative di attivismo civico.....	7
Art. 9 - Norma finanziaria.....	8